

PROVVEDIMENTO N. 84 DEL 13 FEBBRAIO 2019

MODALITA' E TERMINI PER LA COMUNICAZIONE ALL'IVASS DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PARTECIPAZIONI E AGLI STRETTI LEGAMI IN CAPO AI SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI, ANCHE A TITOLO ACCESSORIO, E RIASSICURATIVI (RUI), IN CONFORMITÀ A QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 3, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 MAGGIO 2018, N. 68 E DALL'ARTICOLO 105 DEL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018.

Relazione

Il presente Provvedimento disciplina le modalità e i termini per la comunicazione all'IVASS delle informazioni sulle partecipazioni e gli stretti legami di cui all'articolo 105 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in attuazione dell'articolo 109, commi 1 e 4-sexies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private (CAP), concernenti gli intermediari già iscritti nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI), di cui all'articolo 109 del CAP alla data del 1° ottobre 2018.

In particolare, il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 e il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, nel recepire la direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016 (IDD), relativa alla distribuzione assicurativa, hanno introdotto una nuova disciplina relativa, tra l'altro, ai requisiti di accesso e di esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa. Tra questi rileva, in particolare, il nuovo requisito di cui all'articolo 109, comma 4-sexies del CAP, secondo cui, ai fini dell'iscrizione nel RUI, devono essere comunicate all'IVASS le informazioni relative alla esistenza di eventuali partecipazioni superiori al 10% del capitale dell'intermediario o di stretti legami. Le relative disposizioni transitorie¹ prevedono, inoltre, che tutti gli intermediari già iscritti nel RUI alla data del 1° ottobre 2018, assicurino, entro il 23 febbraio 2019, l'adeguamento dei requisiti professionali di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112 del CAP medesimo.

Struttura del Provvedimento

Il Provvedimento si compone di 6 articoli.

Gli **articoli 1 e 2** contengono previsioni relative, rispettivamente, alle fonti normative e alle definizioni.

L'**articolo 3**, nel definire l'ambito di applicazione, in attuazione degli articoli 109, commi 1 e 4-sexies del CAP e dell'articolo 105 del Regolamento IVASS n. 40/2018 nonché in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, del d. lgs. n. 68/2018, prevede che:

- a) gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI alla data del 1° ottobre 2018 comunicano i dati di cui all'articolo 109, comma 4-sexies del CAP con riferimento alla propria posizione e attestano – in relazione a quella di ciascun intermediario iscritto nella sezione E di cui si avvalgono alla data del 1° ottobre 2018 e il cui rapporto è ancora in essere alla data di entrata in vigore del Provvedimento – che non sussistono le condizioni impeditive all'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS di cui alla lettera c) del medesimo articolo con riferimento alla sussistenza di partecipazioni o stretti legami. Analoga attestazione è richiesta agli intermediari di altri Stati membri iscritti nell'Elenco

¹ Articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 68/2018, di modifica del Codice delle Assicurazioni Private, in attuazione dell'articolo 40 della Direttiva (UE) n. 2016/97.

annesso al RUI, limitatamente alla posizione dei relativi collaboratori italiani iscritti nella sezione E;

- b) le imprese di assicurazione che si avvalgono di produttori diretti iscritti nella sezione C del RUI alla data del 1° ottobre 2018 e il cui rapporto è ancora in essere alla data di entrata in vigore del Provvedimento, attestano di avere accertato, per ciascuno di essi, che non sussistono le condizioni impeditive all'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS di cui alla lettera c) dell'articolo 109, comma 4-sexies del CAP con riferimento alla sussistenza di stretti legami.

In attuazione dell'articolo 105, comma 4, del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, gli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti in via transitoria nella sezione A del RUI ai sensi dell'articolo 102, comma 2, sono soggetti agli adempimenti di cui alla precedente lettera a).

L'**articolo 4** disciplina le modalità e i termini di comunicazione all'IVASS delle informazioni in argomento, richiedendone l'invio, attraverso la compilazione del modello elettronico disponibile sul sito dell'IVASS (www.ivass.it) all'indirizzo di posta elettronica certificata istanze.rui@pec.ivass.it. Al fine di consentire una ordinata immissione e gestione delle informazioni da parte dell'Istituto, è prevista una calendarizzazione dell'invio delle informazioni in ragione della tipologia di intermediario.

Gli **articoli 5 e 6** disciplinano, rispettivamente, la pubblicazione e l'entrata in vigore del Provvedimento.

Il Provvedimento non è oggetto di Analisi di Impatto Regolamentare né di pubblica consultazione, in quanto – trattandosi di atto di natura applicativa, privo di apprezzabili costi addizionali per le imprese di assicurazione e gli intermediari – esula dall'ambito di applicazione della disciplina di cui al Regolamento IVASS n. 3/2013 (cfr. art 2, comma 2, lett. c) in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS).